

Allegato "B" al n. 63137/22298 di repertorio

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Italiana Investor Relations

"AIR" .

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale a Milano e può istituire sedi secondarie.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale. Obiettivo dell'Associazione è quello di promuovere la figura professionale dell'Investor Relation Officer (di seguito "IRO") e la qualità della comunicazione finanziaria tra le società e la comunità finanziaria, secondo le seguenti linee guida:

- migliorare le competenze tecniche dei professionisti che svolgono attività di Investor Relations, promuovendo lo scambio di opinioni e di esperienze;
- incoraggiare comportamenti etici e professionali degli IRO, tenendo conto delle best practice e degli standard internazionali, nonché dei codici etici e di corporate governance approvati dalle Autorità preposte al mercato (CONSOB, Borsa) nonché dalle Società Emittenti;
- migliorare e diffondere la cultura della comunicazione finanziaria all'interno delle organizzazioni aziendali;
- promuovere il ruolo degli IRO nel mercato finanziario;
- rappresentare gli IRO presso gli organismi regolamentari del mercato e presso le associazioni rappresentative degli operatori sui mercati finanziari;
- incoraggiare le attività di ricerca e divulgazione sul tema della comunicazione finanziaria e dei rapporti con gli stakeholders;
- promuovere la formazione attraverso corsi sia propri, sia di terzi;
- promuovere ed estendere i rapporti con associazioni estere aventi medesimo scopo;
- promuovere l'adozione di un Codice di Comportamento che disciplini lo svolgimento dell'attività professionale.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto. Per la sua liquidazione e la destinazione delle attività residue, si seguono le norme di legge in materia per quanto non espressamente previsto dall'art. 20 del presente Statuto.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. È facoltà del Consiglio Direttivo, su espressa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria porre limiti al numero dei soci, sia nel loro numero complessivo, sia per ogni categoria prevista.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Aggregati;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

a1) Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Effettivi, le persone fisiche che svolgono o che hanno svolto professionalmente e continuativamente l'attività di Investor Relations per almeno 2 anni. Essi possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

b1) Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, coloro che svolgono professionalmente un'attività correlata a quella di Investor Relations o che per curriculum professionale o accademico abbiano sviluppato significativi interessi e competenze in materia di comunicazione finanziaria. Essi possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

L'ammissione del Socio Effettivo o del Socio Aggregato è subordinata all' accettazione discrezionale del Consiglio Direttivo. Il mantenimento dello status di Socio Effettivo o di Socio Aggregato è subordinato:

- all'accettazione ed all'osservanza dello Statuto;
- al versamento della quota associativa;
- al mantenimento dei requisiti di cui alle lettere a1) e b1) dell'art. 5 del presente Statuto. La perdita del suddetto requisito può essere denunciata dal Consiglio Direttivo che dichiarerà il non mantenimento dello status di Socio Effettivo o di Socio Aggregato;

c1) Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento del contributo associativo. I Soci Onorari hanno diritto di voto nell'Assemblea ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo;

d1) Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, sia enti, fondazioni, associazioni, persone fisiche e giuridiche che contribuiscono economicamente e/o in maniera significativa allo sviluppo dell'Associazione e che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non compromettano l'indipendenza dell'Associazione. I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

ART. 6 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il contributo associativo - al cui pagamento sono tenuti tutti i soci, ad esclusione di quelli Onorari - è dovuto su base annuale. La misura del contributo associativo viene stabilita ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 10 del

presente Statuto.

La quota o il contributo associativo versato è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, in sede Ordinaria ovvero Straordinaria, è costituita dai soci in regola con i contributi associativi, come previsto dall'art. 5. L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Ogni Socio esprime un voto e può rappresentare per delega scritta non più di altri 5 (cinque) Soci. Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche sociali, per il quale è prevista la votazione a scrutinio segreto, salvo votazione per acclamazione. Per le limitazioni all'espressione del voto individuale si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal Socio scelto a maggioranza dagli intervenuti.

ART. 9 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il giorno, all'ora e nel luogo indicati nella lettera di convocazione (che può avvenire anche a mezzo e-mail, fax o telegramma), che andrà spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare l'ordine del giorno e le relazioni del Consiglio Direttivo sui singoli punti. Ogni altra Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, o del Collegio dei Revisori.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione qualora sia presente, anche per delega o in conference call, almeno la maggioranza assoluta dei soci;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è inoltre validamente costituita, anche in mancanza delle modalità di convocazione di cui all'art.9, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto, anche per delega o in

conference call.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. Le votazioni assembleari sono effettuate a voto palese, ove non previsto diversamente. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- elegge, tra i suoi Soci Effettivi, il Consiglio Direttivo (art 12);
- elegge il Presidente del Consiglio Direttivo (art 14);
- elegge il Collegio dei Revisori (art 16);
- approva il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilisce la misura della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- decide su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o dal Collegio dei Revisori.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, anche per delega o in conference call, della maggioranza assoluta dei soci;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, con la presenza anche per delega o in conference call, di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con la maggioranza dei presenti.

Essa, in particolare, delibera:

- sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Soci, incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti da parte dell'Assemblea che lo elegge. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Segretario. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio Direttivo è a carattere individuale.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso. I membri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea successiva alla cooptazione. Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente scaduto e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge il Tesoriere, anche al di fuori dei suoi membri, il quale assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo compete l'attribuzione di eventuali deleghe di poteri ed incarichi speciali ai propri membri. Il Consiglio Direttivo è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, con la sola limitazione per le materie che lo Statuto riserva all'Assemblea.

Pertanto spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- b) nominare eventuali Commissioni, presiedute da un membro all'uopo designato, per attivare determinate iniziative;
- c) predisporre il progetto del bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) proporre all'Assemblea Ordinaria l'ammontare annuo delle quote associative, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, nonché gli eventuali compensi e rimborsi spese;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- f) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- g) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale.

I membri assenti per tre riunioni annue senza giustificato motivo decadono a tutti gli effetti dalla carica e il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva alla decadenza, dovrà procedere alla loro sostituzione nel rispetto della limitazione di cui al quarto comma del presente articolo.

ART. 13 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, o di almeno un terzo dei membri o su richiesta del Collegio dei Revisori, ma comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Esso è convocato con avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, anche a mezzo fax, e-mail o telegramma.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle modalità di convocazione precedentemente menzionate, quando sono presenti tutti i suoi membri di persona, per delega o in conference call. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, e cioè del Presidente dell'Associazione o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età presente alla riunione.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- è eletto dall'Assemblea;

- resta in carica un triennio e può essere rieletto per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- è portavoce dell'Associazione, competendo ad esso promuovere l'attività dell'Associazione e dirigere i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando che sia data esecuzione alle relative delibere;
- è legittimato, altresì, ad adottare i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- in caso di assenza o di indisponibilità, è sostituito nell'esercizio delle proprie attribuzioni dal Consigliere più anziano in carica.

Al Presidente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Al Segretario sono demandati il coordinamento e lo sviluppo dell'attività ordinaria dell'Associazione. Al Segretario non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico. Esso resta in carica un triennio e può essere rieletto per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Tutti i membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, nell'ambito dei membri effettivi. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità amministrativa della gestione e presenta la sua relazione all'Assemblea annuale. Ai Revisori spettano unicamente i rimborsi delle spese.

ART. 17 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro la fine del mese di Febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere presentato al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di Marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine va presentato, altresì, il bilancio preventivo.

ART. 18 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi ed erogazioni liberali da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili

pervenuti all'Associazione a titolo oneroso o gratuito. Fanno altresì parte del Patrimonio dell'Associazione la denominazione sociale, le pubblicazioni e tutte le opere intellettuali promosse dall'Associazione stessa.

E' vietato procedere alla distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori ed a fornire loro i necessari indirizzi operativi.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

F.to: Stefano Giussani

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)